

Comune di
Pavullo nel
Frignano

Provincia di Modena



UFFICIO DEL SINDACO

Ufficio ☎ 0536/29900

Fax ☎ 0536/20125

Sito Internet <http://www.comune.pavullo-nel-frignano.it>

e-mail: segreteria.sindaco@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Piazza Montecuccoli, n. 1 Cap: 41026 Pavullo nel Frignano

Cod. fisc. e P.IVA 00223910365

Comune di Pavullo
Protocollo Generale
n. 0016906 del 04/10/2010
Classificazione: 10/01



Pavullo, li 04/10/2010

ORD. 244

**OGGETTO: ordinanza sindacale. Divieto di somministrazione cibo ai Colombi di città
(Columba livia forma domestica)**

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in relazione all'adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità;
- l'art. 160 del DPR 08.02.1954 n. 32: "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'art. 11 della L. R. n. 5 del 2005: "Norme a tutela del benessere animale";
- Il regolamento di Polizia Urbana;

Preso atto delle sempre più frequenti e circostanziate segnalazioni da parte di cittadini ed Enti di inconvenienti igienico – sanitari derivanti dalla massiccia presenza di colombi di città in alcune aree del territorio comunale;

Constatata la diffusa presenza di escrementi di colombi di città su cornicioni e tetti di molti edifici;

Ritenuto di dover tutelare la salute pubblica locale:

- prevenendo l'insorgere di patologie quali: *clamidiosi, toxoplasmosi, salmonellosi, criptococcosi, encefalite*, ecc., favorite dall'eccessiva diffusione dei colombi di città nel territorio comunale nonché sfavorire la maggiore diffusione di malattie specifiche tra gli stessi animali;
- evitando la c.d. animalizzazione dell'ambiente, ossia la presenza di accumuli di materiale organico come feci, piume, detriti cutanei, carcasse di animali che può essere causa di trasmissione di altri agenti patogeni di natura batterica, micotica o parassitaria (acari, pulci e zecche);

Considerato che:

- l'incontrollato intervento dei cittadini nella somministrazione del cibo ai colombi di città presenti allo stato libero nel territorio cittadino ha considerevolmente agevolato l'esplosione demografica di tali animali nell'ambito urbano e che un'alimentazione non controllata e non equilibrata facilita l'insorgenza di malattie, oltre ad essere fonte di richiamo per altri animali quali ratti, scarafaggi, ecc.;
- l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- la presenza di colonie debilitate e dunque maggiormente vulnerabili a svariate patologie, anche zoonosi che, comporta un rischio per i cittadini con particolare riferimento alle

aree ad alta densità di popolazione ed in zone frequentate da soggetti a rischio quali ospedali, scuole, aree gioco per bambini;

Considerata la necessità di eliminare la situazione di degrado sopra descritta al fine di:

- garantire l'igiene del suolo pubblico e degli abitati;
- garantire un corretto approccio con le problematiche di gestione e conservazione della fauna, che in quanto tale va apprezzata e valorizzata, con il rispetto tuttavia dei principi che regolano il sistema naturale, posto che determinati comportamenti, che sul piano della sensibilità umana possono apparire meritevoli, si rivelano poi estremamente dannosi per le popolazioni animali andando ad interferire con i delicati e complessi meccanismi di autoregolazione delle medesime;
- prevenire le possibili eventuali ricadute sul piano igienico – sanitario derivanti dalla presenza di una popolazione numericamente rilevante di colombo di città in condizioni ambientali per essa non naturali;

ORDINA

E' fatto divieto a chiunque non autorizzato ai fini sanitari e scientifici di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi di città su tutto il territorio comunale.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, Servizio Veterinario, Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), Guardie Zoofile ed a tutti gli agenti di Pubblica Sicurezza il controllo e l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

I contravventori alle disposizioni impartite dalla presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00;

AVVERTE ALTRESI'

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione all'albo Comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

PUBBLICITA'

La presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pavullo nel Frignano www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Il Sindaco
(Romano Carovi)

